

Guida Gratuita
Pavimento radiante e altezze minime:
cosa prevede la legge e quando si può
ridurre l'altezza interna

Architetto Daniela Atzeni

Ti sei chiesto più volte: *"Si può davvero **ridurre** l'altezza interna dei locali se si realizza un impianto di **riscaldamento a pavimento**?"*

Sì, esiste una specifica normativa che consente una deroga all'altezza minima interna dei locali abitabili in caso di installazione di impianti di riscaldamento a pavimento.

Riferimento normativo

Il **Decreto Ministeriale 26 giugno 2015** (cosiddetto "Decreto Requisiti Minimi") prevede che, negli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti o riqualificazioni energetiche, sia possibile derogare all'altezza minima interna prevista dal DM 5 luglio 1975

***In particolare, l'altezza minima interna dei locali
adibiti ad abitazione può essere ridotta da 2,70
metri a 2,60 metri,
esclusivamente nei seguenti casi:***

**1. Installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti
a pavimento o a soffitto;**

2. Interventi di isolamento termico dall'interno.

Questa deroga è applicabile solo se l'altezza originaria del locale è di almeno 2,70 metri e se il locale è già destinato ad abitazione.

Limitazioni

È importante sottolineare che la deroga **non è applicabile** nei seguenti casi:

- Locali con altezza inferiore a 2,70 metri prima dell'intervento;
 - Locali non destinati ad abitazione (es. sottotetti, seminterrati non abitabili);
 - Edifici vincolati o con particolari restrizioni urbanistiche.
- Inoltre, una sentenza del TAR Lombardia (n. 3366/2024) ha ribadito che la deroga è consentita solo per locali già abitabili con altezza minima di 2,70 metri e non per locali che non soddisfano i requisiti minimi di altezza e destinazione abitativa .

Conclusione

Se stai pianificando l'installazione di un impianto di riscaldamento a pavimento in un edificio esistente, verifica che l'altezza interna dei locali sia di almeno 2,70 metri e che siano già destinati ad abitazione. In tal caso, potrai beneficiare della deroga prevista dal **DM 26 giugno 2015**, **riducendo l'altezza minima a 2,60 metri.**

Per ulteriori dettagli e per assicurarti che il tuo progetto sia conforme alla normativa vigente, è consigliabile consultare un tecnico abilitato o l'ufficio tecnico del tuo Comune.